

ta l'appellazione al Senato, e se fa bisogno al Re medesimo.

Ne' Villaggi il Popolo è soggetto in primo luogo agli Scabini, li quali sono Ministri Regi, e poi al Padrone, o Podestà del Distretto in cui abitano, e la Giudicatura è per loro un titolo di Eredità. Dalle Sentenze di questi non si dà appellazione; ma quegli altri Giudici fanno le loro a capriccio, e come lor piace, eccettuate però quelle, nelle quali si tratta di qualche delitto, che meriti d'essere castigato corporalmente. Li Magistrati di ogni Città, e Villaggio sono tenuti ad assistere alli Starosti, quando li priega prima della esecuzione della Sentenza.

Li Ministri de' Tribunali in ultimo luogo descritti, sono in parte nominati da' Padroni particolari delli Distretti, ed in parte da' proprj loro Cittadini, alla riserva della sola Città di *Cracovia*, in cui il Palatino ha il diritto di eleggere il Magistrato della Città. Non ha però l'autorità di deporli quando gli ha eletti; ond'è che rimangono fino alla morte nella Carica, se non meritassero d'essere deposti per avere commesso qualche azione disonorata.

Ventiquattro sono le Persone, che compongono il Magistrato della Città di *Cracovia*. Tra questi il Palatinato ne sceglie ogni anno otto, che prendono il nome di Presidenti, e l'autorità. Nomina in oltre anche il Giudice, e gli Scabini, secondo le Leggi di *Magdemburgo*. Nelle altre Città poi li Membri del Magistrato sono eletti dal Magistrato medesimo. Li Podestà non possono similmente